

Allegato "A" al Repertorio n. _____

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "Atletica Castello Società Cooperativa sportiva dilettantistica per azioni".

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Firenze.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, succursali e uffici.

Il trasferimento della sede della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3) — Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti

di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicategli dai soci con lettera raccomandata a.r., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi e modi previsti dalla legge.

Articolo 4) — Durata.

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) — Leggi speciali e norme sulla società per azioni.

Alla cooperativa si applicano le norme previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, dagli articoli 2520 e 2519, comma 1 del codice civile, nonché:

a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale con particolare riferimento alle disposizioni previste per le organizzazioni sportive dilettantistiche, con l'impegno preciso di conformarsi alle norme e direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la cooperativa si affilia;

b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

Articolo 6) — Mutamento delle norme applicabili.

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci cooperatori divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno. In alternativa la cooperativa — qualora i soci cooperatori rimanenti siano almeno tre e tutti persone fisiche — potrà decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la modifica del presente statuto con l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata.

In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di recesso.

In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

TITOLO III

REGIME DELLA MUTUALITA'

SCOPO – OGGETTO

Articolo 7) — Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa che non ha scopo di lucro, persegue finalità sportive tramite l'esercizio della disciplina sportiva dilettantistica, l'organizzazione, l'offerta e l'esercizio di attività sportive a favore dei soci nonché la gestione di impianti sportivi.

Sulla base del principio mutualistico la cooperativa rispetta il principio della parità di trattamento tra i soci.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è anche quello di ottenere tramite la Cooperativa continuità di occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali per i propri soci. Per il conseguimento dello scopo e in relazione alle concrete esigenze produttive, la cooperativa sottoscrive con i soci contratti di lavoro ulteriori in forma subordinata o autonoma od in qualsiasi altra forma prevista dalle normative tempo per tempo vigenti. Analoghi contratti di lavoro potranno essere conclusi dalla cooperativa anche con soggetti non soci al fine del conseguimento dello scopo sociale. La società, pertanto, si propone:

- di assicurare ai propri soci il lavoro giustamente remunerato e distribuito;
- di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione.

In particolare la cooperativa nell'ambito della dimensione sportiva che la caratterizza svilupperà le figure lavorative specifiche quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle di professionista sportivo, istruttori, tecnici specializzati, allenatori, fisioterapisti, massaggiatori, custodi e

personale amministrativo direttamente connesso.

La Cooperativa persegue, altresì, la difesa dei consumatori, soci e non soci, fornendo loro beni e servizi di qualità alle migliori condizioni possibili e assumendo ogni altra iniziativa idonea a tutelarne gli interessi, la salute, ad accrescerne l'informazione e l'educazione ai consumi onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali.

La Cooperativa accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali di appartenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, nel rispetto ed in armonia con le norme di legge dettate in materia di società cooperativa per azioni.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, enti e associazioni di rappresentanza il tutto strumentalmente al conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge; essa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 8) — Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, in particolare la formazione, la preparazione ed assistenza, e la gestione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, attraverso ogni intervento e iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;

Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, è facoltà della cooperativa svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- l'acquisto, la costruzione, il miglioramento e la gestione di impianti sportivi, nonché di tutte le relative attrezzature al fine di consentire ai soci di praticare ogni forma di sport inteso come disciplina che concorre alla formazione sociale e morale dell'individuo, con specifico indirizzo verso attività a carattere dilettantistico - amatoriale;

- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica a essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione sportiva nazionale e dei suoi organi e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative nazionali e internazionali;

- l'organizzazione e la gestione, anche in sostituzione o in associazione di

enti pubblici, di uno o più impianti e strutture sportive pubbliche o private, palestre, piscine, campi sportivi, nonché dei servizi connessi quali a titolo esemplificativo:

bar, ristoranti e strutture ricreative anche aperte a terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive e sociali;

- l'organizzazione, la redazione, la gestione e distribuzione di pubblicazioni, giornali e riviste;

- l'organizzazione di eventi, tra cui sagre e manifestazioni connesse, al fine raccogliere fondi da destinarsi allo sviluppo dell'attività sportiva nelle varie forme e finalità previste nel presente oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra specificato e per la realizzazione delle proprie finalità, la società potrà (a titolo esemplificativo):

- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta necessaria, opportuna o utile, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, alla dotazione di attrezzature e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

- promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;

- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, loro congiunti e per i frequentatori e utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;

- assumere partecipazioni, purché non a fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società inoltre può:

- dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi consortili, economici e fidejussori diretti anche a sviluppare e consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussione ed ogni e qualsiasi garanzia, sotto qualsiasi forma, per ottenere credito a favore dei soci e della Società presso banche ed enti, sempre per il conseguimento degli scopi sociali.

In ogni caso la società non ha fine di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite, precisandosi che la società potrà compiere tutte le predette attività anche nei confronti di non soci.

TITOLO IV

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9) — Numero e requisiti dei soci cooperatori.

Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Ai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche non si applicano i limiti massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del codice civile.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese che svolgano attività in concorrenza con quella della cooperativa.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti

soci; esso terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

Articolo 10) — Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, che ne delibera o meno l'ammissione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza, codice fiscale e professione;

b) per le persone giuridiche, l'attività svolta in relazione all'oggetto sociale indicato nel presente statuto;

c) l'indicazione della effettiva attività sportiva svolta, della eventuale esperienza sportiva maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e delle specifiche competenze possedute oppure delle competenze sportive acquisite in qualità di istruttore indicando la specifica disciplina ed i titoli abilitativi posseduti;

d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non deve comunque mai essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo Amministrativo entro un mese dalla data in cui ha ricevuto la domanda di ammissione.

In caso di rifiuto della richiesta di ammissione l'aspirante socio può chiedere che la sua richiesta di ammissione sia sottoposta all'assemblea dei soci, che dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni in apposita adunanza o, in ogni caso,

in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 11) — Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori il diritto di informazione e controllo, il diritto di intervento e di voto in assemblea, di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti di cui all'art. 2545-bis c.c. non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

Articolo 12) — Obblighi sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori sono obbligati:

— a versare, in conseguenza dell'ammissione e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;

— ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

— a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione della cooperativa la propria attività nelle modalità e tempi concordati nell'eventuale ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

— a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori,

nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;

— a finanziare la cooperativa, nei casi e nei limiti previsti dal presente statuto.

TITOLO V

AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 13) — Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori.

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo stesso sottoscritte, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 50,00 (cinquanta).

Salve le eccezioni previste dalla legge, il valore di ciascuna azione, come pure il valore complessivo delle azioni possedute da ciascun socio cooperatore persona fisica, non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Articolo 14) — Trasferimento delle partecipazioni azionarie dei soci cooperatori.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata a.r. al fine di essere autorizzato al trasferimento.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a

condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato.

Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale di cui infra.

Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'articolo 2537 del codice civile.

Le azioni del socio cooperatore non possono, inoltre, formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 15) — Acquisto di azioni proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto.

L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VI

PRESTITI SOCIALI

Articolo 16) — Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della

cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VII

SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 17) — Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile nei casi previsti dalla legge; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste,

in materia di società per azioni, dall'art. 2437 del codice civile, dall'art. 2497-
quater del codice civile, dall'art. 34, comma 6, del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.

5. Il socio può,

inoltre, recedere quando:

- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

— ogni qualvolta non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Il recesso, relativamente alle azioni possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo della società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e la sua tempestività quando richiesta ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile; la suddetta accettazione quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, gli amministratori devono rifiutare l'accettazione del recesso; non è ammessa, in tal caso, una accettazione successiva al diniego. Gli amministratori devono dare immediata comunicazione della deliberazione negativa assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione. L'organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, pronuncerà lodo di accertamento dell'efficacia del recesso.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

La deliberazione degli amministratori di accettazione del recesso non può essere revocata.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci, senza necessità di attendere l'avvenuta liquidazione della partecipazione al socio recedente.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

Le disposizioni del presente statuto relative al recesso possono essere

modificate dall'assemblea dei soci, che delibera con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 18) — Esclusione del socio cooperatore.

L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore che:

a) non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa e non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

c) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure crei dissidi e disordini fra i soci;

d) svolga in proprio o alle dipendenze di altri soggetti, attività in contrasto o in concorrenza con quelle delle società;

e) non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nell'eventuale regolamento interno;

f) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;

g) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa.

Nei casi indicati alle lettere e) f) e g) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., a regolarizzare la sua posizione, l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio continui ad essere inadempiente.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 2533 c.c..

Articolo 19) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno il diritto di subentrare nella medesima qualità del socio defunto, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti dovrà essere effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, avranno diritto alla liquidazione della quota nella misura e nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 20) — Liquidazione e rimborso delle azioni del socio cooperatore.

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, alla liquidazione della relativa partecipazione sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile.

Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Ai fini della liquidazione della partecipazione sociale, e del relativo rimborso, occorre tener conto dell'intera quota di capitale (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale), nonché della totalità delle riserve sociali (ivi compreso il soprapprezzo eventualmente versato ed ancora esistente nel patrimonio sociale), escluse soltanto le riserve indivisibili in base alla legge ed al presente statuto. Non si terrà invece conto

dell'avviamento dell'azienda sociale, anche in correlazione allo scopo mutualistico della società. Ai fini di cui sopra, i beni del patrimonio sociale sono valutati in base ai criteri in concreto adottati, in conformità alle disposizioni del codice civile, nella redazione del bilancio di esercizio.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437-ter, ultimo comma, del codice civile.

Il rimborso della quota così liquidata deve essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 21) — Responsabilità del socio uscente.

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta

l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 22) – Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c. a condizione che la loro presenza nella compagine sociale sia compatibile con il disposto dell'art. 90 della legge n.289 del 2002 laddove è sancita l'assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione dei proventi fra i soci neanche in forma indiretta.

L'eventuale ammissione dei soci finanziatori sarà oggetto di apposito regolamento assembleare approvato a norma dell'art. 2521 c.c.

TITOLO IX

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 23) — Patrimonio della società.

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori; nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione di esso è costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori;
- dalla riserva legale;
- dalle riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da sopraprezzo azioni;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- da ogni altro fondo e/o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi e in previsione di oneri futuri;

- da qualunque contributo e/o elargizione sia pubblico che privato che pervenga a qualsiasi titolo alla società;

- da beni immobili ed ogni altra proprietà;

- da eventuali titoli o partecipazioni.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 24) — Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori i quali dovranno effettuare i versamenti dovuti, nonchè l'eventuale sovrapprezzo contestualmente alla sottoscrizione delle stesse.

Quanto sopra si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritti dai soci durante la vita della società.

Articolo 25) — Esercizi sociali — Bilancio di esercizio.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio, e deve convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea ordinaria.

Articolo 26) — Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);

b) a riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;

d) ad una eventuale riserva facoltativa destinata ad incrementare dell'attività sportiva dilettantistica esercitata, in osservanza degli obblighi di legge;

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e – salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi — la ripartizione dei ristorni.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività mutualistica in prevalentemente a favore dei soci.

Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili

annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO X

ASSEMBLEE

Articolo 27) — Assemblee ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;
- sulla determinazione del sopraprezzo e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulla determinazione del compenso di amministratori e sindaci;
- sull'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;
- sull'emissione di strumenti finanziari, che non attribuiscono la qualità di socio finanziatore, nel caso previsto dall'art. 2545-sexies c.c.;
- delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'Organo Amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

- delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dall'organo amministrativo;

— sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera:

— sulle modificazioni dello statuto;

— sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;

— sull'emissione di nuove azioni destinate ai soci cooperatori, nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile;

— sullo scioglimento anticipato della società;

— sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;

— sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

— l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

— il trasferimento della sede sociale nel territorio della provincia;

- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;

- alla fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis del codice civile;

— gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

poichè tali materie, a norma del presente statuto sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 28) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo adunanza e della data e ora

della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative fra loro:

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- pubblicazione sul quotidiano 'La Nazione' almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso comunicato ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'Organo Amministrativo o ne sia fatta la richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 8 (otto) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dal medesimo.

In caso di soci minorenni, rappresentati ex lege dai genitori ovvero da altro responsabile, dovrà essere convocato alle assemblee l'esercente la responsabilità genitoriale del socio minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione, che, pertanto, sarà computarlo ai fini del quorum costitutivo della cooperativa. Sarà invitato anche il socio minorenne che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la responsabilità genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso in qualità di socio, che in rappresentanza legale del socio minorenne.

Articolo 29) — Diritto di intervento, di voto e di rappresentanza in assemblea.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni

socio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 30) — Funzionamento dell'assemblea e quorum deliberativi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona eletta con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e i voti rappresentati in assemblea; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'indicazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, è necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti:

- la modifica dell'oggetto sociale;
- il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia Firenze;
- la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee;
- la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici.

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo è quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le azioni del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi, si tiene conto anche dei soci che abbiano comunicato il proprio recesso alla società, se la dichiarazione di recesso non è stata ancora accettata dagli amministratori, o

comunque non ha ancora prodotto i propri effetti.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

TITOLO XI

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 31) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società cooperativa può essere amministrata da un organo amministrativo secondo quelli previsti dall'articolo 2380 c.c. e seguenti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti fra i soci e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice-Presidente, che svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi; nonché un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che abbiano il medesimo oggetto sociale o scopo, ovvero operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Articolo 32) – Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in caso di

assenza o impedimento dal Vicepresidente) presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio della provincia di Firenze, oltre che nei casi previsti dalla legge, tutte le volte che il Presidente lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri o due Sindaci effettivi della società.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, sms o email o ogni altro mezzo telematico di cui si possa avere la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materia da trattare.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti all'adunanza.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Articolo 33) – Poteri

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed al presente statuto, alla gestione della società, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, in conformità all'oggetto ed allo scopo sociale; è pertanto investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che

straordinaria della cooperativa.

Esso può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per le operazioni che per disposizione di legge e del presente statuto sono riservate all'assemblea dei soci.

E', pertanto, competente a deliberare l'adesione a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione può risultare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la cooperativa; l'apertura di conti correnti bancari e postali, lo svincolo di libretti di risparmio e qualsiasi altra obbligazione ed operazione necessaria e/o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono determinate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio, in ragione del raggiungimento dell'oggetto sociale, può nominare un Direttore e Comitati tecnici anche fra estranei, determinandone al momento della nomina la composizione, i compiti, le mansioni e gli eventuali compensi.

Il Consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi

soci.

Il consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- delibera le modifiche statutarie ad esso delegate dal presente statuto;
- approva le proposte di concordato, ai sensi dell'art. 152 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, sui successive modifiche ed integrazioni;
- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società, nonché l'eventuale prevalenza mutualistica dei rapporti con i soci;
- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci;
- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;
- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del codice civile;
- emette le obbligazioni e gli altri strumenti finanziari, la cui emissione non sia di competenza dell'assemblea dei soci;
- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;
- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- delibera l'acquisto di azioni proprie, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 34) — Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri e delle deleghe loro attribuite. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

Articolo 35) — Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori viene determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile;

potrà essere in misura fissa oppure in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente

determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori potrà essere attribuita un'indennità per la cessazione dalla carica (trattamento di fine rapporto), accantonando le relative somme con le modalità determinate dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO XII

CONTROLLI

Articolo 36) — Organo di controllo.

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, designando anche il Presidente del Collegio stesso, oppure un Revisore nei casi previsti dalla Legge.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della Società, o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possibilmente anche a quello del Comitato Esecutivo quando sia costituito;
- e) convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori;

I sindaci, infine, hanno i doveri, compiti ed obblighi determinati dalla legge.

TITOLO XIII

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Articolo 37) — Modificazioni dello statuto.

Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'articolo 2545-novies del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, anche in relazione alle modifiche statutarie che incidano sui rapporti mutualistici in corso, ivi comprese la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea; in tali casi spetta peraltro al socio, che non abbia concorso all'approvazione della deliberazione, il diritto di recesso.

Sono demandate all'organo amministrativo, a norma dell'art.2365, comma 2, del codice civile, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio della provincia;
- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza legale;
- alla fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis del codice civile;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

TITOLO XIV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 38) — Conciliazione stragiudiziale.

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione finalizzato alla conciliazione che verrà affidata ad un organismo di conciliazione avente i requisiti di cui all'art. 16 del citato D.Lgs 28/2010 e designato ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.Lgs 28/2010.

Qualora la controversia non si risolva attraverso il procedimento di mediazione nei termini di legge, essa sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e agirà secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente; al procedimento arbitrale si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

TITOLO XV

NORME FINALI

Articolo 39) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri per la liquidazione.

L'assemblea potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione in caso di eliminazione della causa di scioglimento, con delibera straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 40) — Devoluzione del patrimonio sociale.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

— rimborso ai possessori di strumenti finanziari e restituzione ai soci finanziatori;

— restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;

— devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- devoluzione dell'intero residuo eventualmente esistente a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad una Associazione Sportiva Dilettantistica o a Società Sportiva Dilettantistica (o ad altri enti sportivi) senza scopo di lucro, che abbiano quale loro oggetto sociale lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica o comunque fini sportivi, in osservanza degli

